

CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA

DI SAN MARINO

Il Governo di S.M. il Re d'Italia ed il Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

Il Governo di S.M. il Re d'Italia:

Il Cavaliere di Gran Croce EMANUELE FRANCO, Direttore Generale dei Servizi Postali del Regno;

Il Governo della Repubblica di San Marino:

Il Grande Ufficiale Conte ERNESTO GARULLI, Console Generale di detta Repubblica per il Regno d'Italia;

I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti. -

Art. 1.

Fra l'Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuerà ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate ed assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato; le une e gli altri con o senza assegni.-

Art. 2.

Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San

Marina, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze o su tali pacchi veruna soprata-sa.-

Art. 3.

Le esenzioni dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate fra i due Paesi saranno regolate di comune accordo fra le rispettive Amministrazioni delle Poste, applicando le norme generali vigenti nel Regno d'Italia.-

Art. 4.

Tutti i rimanenti servizi affidati alla Posta nel Regno d'Italia, sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri, fatta soltanto eccezione per quello delle Casse di Risparmio, sono estesi alle stesse condizioni alla Amministrazione Sammarinese.-

Le innovazioni che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno ugualmente e di pieno diritto estese all'Amministrazione Sammarinese.-

Art. 5.

Il servizio dei vaglia e quello dei conti correnti ed assegni postali saranno condotti dall'Amministrazione Sammarinese ~~per conto~~ per conto dell'Amministrazione Italiana.-

La prima sarà quindi responsabile verso la seconda delle operazioni compiute nei propri Uffici.

Art. 6.

L'Amministrazione Sammarinese riterrà per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi Uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero, ma non avrà diritto

a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da Uffici Italiani o stranieri.-

L'Amministrazione stessa dovrà rimborsare all'Amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.-

Art. 7.

Le spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti, proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.-

Art. 8.

Nel caso di smarrimento, manomissione o avaria di corrispondenze o di pacchi, o di altre irregolarità di servizio, che diano diritto ad indennità ai terzi, giusta le leggi italiane o le Convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennità incomberà a quella fra le due Amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.-

Art. 9.

Il Governo della Repubblica di S. Marino si riserva piena facoltà di continuare ad emettere francobolli, cartoline, biglietti postali, bollettini per pacchi e segnatasse propri.-

Art. 10.

Le Amministrazioni postali dei due Stati sono autorizzate a procedere alla compilazione di un regolamento per l'esecuzione della presente Convenzione.-

Art. 11.

La presente Convenzione sarà messa in vigore a datare dal giorno che sarà determinato di comune accordo fra le parti contraenti,

e avrà una durata indefinita, salvo il caso di disdetta che ambedue le parti si riservano la facoltà di dare in qualunque tempo.-

In tale caso la Convenzione stessa cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.-

Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1865, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883, 12 luglio 1889 e 20 novembre 1895.-

Le disposizioni dell'accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'una od all'altra delle due Amministrazioni saranno comprese nel Regolamento per l'esecuzione della presente, e finchè questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.-

Art. 12.

La presente Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi e il cambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve termine possibile.-

In fede del che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.-

Fatta in doppio originale e sottoscritta a Roma, addì cinque maggio 1923.

(L.S.) EMANUELE FRANCO

(L.S.) ERNESTO GARULLI